





Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato TAVOLO Nicola (id FSI 112418)

Con segnalazione del 6 gennaio 2019 veniva riferito dall'Arbitro del torneo "Tre Re Amatori 2019" ZERMIAN Federico (A.F.) che:

"Durante il 5° e ultimo turno del Torneo Tre Re Amatori vengo richiamato alla scacchiera n° 12, dove si stava svolgendo la partita PIGHI Arianna - TAVOLO Nicola, dal giocatore col nero. Recatomi sulla scacchiera TAVOLO reclama una mossa illegale da parte della sua avversaria, mi mostra come si sono svolti i fatti e chiedo conferma alla giocatrice PIGHI se la ricostruzione fosse corretta. TAVOLO, visibilmente nervoso, si rivolge a me con tono astioso dicendomi: "È quello che ho detto io!", gli spiego quindi che ho semplicemente seguito la procedura corretta e che la parola della giocatrice PIGHI ha lo stesso valore della sua e lo invito dunque a continuare la partita. Rimango sul tavolo in questione prevedendo altri problemi dato che TAVOLO era in Zeitnot. Durante la partita intervengo per mantenere il silenzio sulla scacchiera poiché prima PIGHI si rivolge a me durante il tempo di riflessione di TAVOLO e lo stesso TAVOLO più tardi s'era rivolto a un suo amico durante il tempo di riflessione della sua avversaria, disturbandola. Nel prosieguo della partita TAVOLO mantiene un atteggiamento aggressivo nei confronti della sua avversaria, sbattendo violentemente l'orologio a ogni mossa e masticando nervosamente un chewing gum; nonostante questo comportamento assolutamente censurabile (in misura anche della giovanissima età della giocatrice PIGHI) decido però di non intervenire per non esacerbare ulteriormente una situazione già visibilmente tesa. Una volta terminata la partita a favore di TAVOLO, a causa della seconda mossa illegale da parte di PIGHI, vengo invitato da TAVOLO ad uscire dalla sala, poiché mi avrebbe dovuto dire qualcosa. Una volta usciti dalla sala TAVOLO parte in un'invettiva nei miei confronti, dicendomi in tono dispregiativo: "Tu sei un giovinotto!" e che che non mi sarei dovuto permettere di rivolgersi a lui in quel modo, affermando ulteriormente che io sia "...uno zelante, pedissequo e supponente..."; cercando di calmarlo cerco di spiegare il perché dei miei interventi sulla scacchiera, per tutta risposta TAVOLO mi urla in faccia: "VA' A CAGARE, ecco, l'ho detto!", dopodiché, volendo rientrare in sala, con la mano mi supera e, tentando di aprire la porta, la fa urtare sulla mia gamba; al ché, pensando che io gli stessi impedendo per qualche motivo di rientrare in sala, si rivolge a me con tono rabbioso: "Spostati immediatamente! Io ti denuncio!". Una volta rientrato in sala firma il formulario, e, mentre sta raccogliendo le sue cose, lo invito di nuovo ad uscire, per comunicargli che avrei segnalato la sua reazione alla giustizia federale. Usciti dalla sala TAVOLO riprende con l'invettiva, ripetendo che io sarei zelante e supponente, accusando che io (aggiungendo poi nella denuncia l'AI Ravagnati) non lo avrei assistito al torneo precedente a questo, quando un suo avversario gli avrebbe dato fastidio (non ricordando a cosa si riferisse sono poi andato a cercare a quali tornei avesse preso parte, capendo che si riferiva al torneo AMATORI svoltosi nell'Ottobre 2018, al quale però non ero presente poiché non designato), infine se ne va senza che abbia avuto il modo di esporgli le mie decisioni sulla partita e sulla segnalazione".







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

In data 17 gennaio perveniva la seguente nota da parte dell'incolpato:

"In risposta alla Vostra del 14/01/2019, la presente per contestare in toto il contenuto: non è vero che sono stato invitato più volte a mantenere un comportamento corretto, in quanto in una sola occasione, e d'accordo con il mio avversario, ho trascritto delle mosse sul modulo di trascrizione della partita; ripeto con il consenso del mio avversario; non è vero che ho usato termini scorretti nei confronti dell'arbitro, e tanto meno insulti.

Tuttavia è importante farvi sapere che al termine della partita, dopo il chiarimento avuto fuori dalla sala con l'arbitro Federico Zermian, mentre cercavo di rientrare nella suddetta per prendere i miei effetti, si è verificato un episodio a mio avviso inammissibile: mentre con la mano cercavo di tirare la porta della sala per aprirla, l'arbitro in maniera brusca, la spingeva chiudendola con il piede rischiando quindi di schiacciarmi le dita. Dunque istintivamente ho reagito una sola volta (e non ripetutamente come scritto alla fine della Vostra lettera) e nell'immediata frazione di tempo successiva al suo gesto pericoloso, verbalmente con l'epiteto "Va' a cagare! Ti rendi conto che potevi rompermi le dita?"....

Ad ogni modo, se il mio comportamento o la mia reazione istintiva sono stati interpretati come inappropriati o offensivi, mi scuso. Mi trovavo sotto pressione per via della partita e, poiché ho partecipato a pochi tornei di questo tipo, probabilmente non sono ancora in grado di gestire lo stress e la pressione ai quali sono sottoposto.

A conclusone di queste mie affermazioni, vorrei osservare però che l'atteggiamento di un arbitro, soprattutto in una manifestazione amatoriale e chiaramente dedicata a giocatori dilettanti, non dovrebbe essere esclusivamente inquisitoria bensì collaborativa e formativa proprio per far crescere il livello dei giocatori stessi. In realtà è stato proprio l'atteggiamento dell'arbitro dopo la partita, volutamente freddo e privo di espressione, che mi ha fatto eccedere. Me ne scuso profondamente ma ritengo che un poco di formazione non solo tecnica all'arbitro Federico Zermian farebbe obiettivamente un gran bene".

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

"... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI".

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che:

"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva".







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che:

"i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...".

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

"1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione".

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina prevede le sanzioni dell'ammonizione, della deplorazione e, in caso di recidiva, la sospensione da uno a sei mesi.

Nel caso di specie, il tesserato ha mantenuto una condotta contraria al decoro e ai principi della lealtà sportiva.

Non sono in alcun modo giustificabili né gli atteggiamenti tenuti durante la partita né le offese rivolte all'arbitro a fine gara.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 35 comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **sospensione dall'attività agonistica per mesi 1** nei confronti del tesserato TAVOLO Nicola.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 23/1/2019

Il Giudice Sportivo Nazionale Elia Mariano

Manicon